

Prot. 28631 del 1/9/23



**AREA TECNICA
Settore Territorio**

Ufficio Pianificazione, Governo del Territorio,
Commercio, VAS e VIA

Responsabile del Settore
Dott.sa Lorenza Toson
Tel. 0332.252650

Referente pratica:
Arch. Nadia Quadrelli
tel. 0332/252865

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
indicato nel messaggio di posta elettronica certificata
con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1

Spett.le
COMUNE DI SARONNO
21047 SARONNO
comunesaronno@secmail.com

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n. 211/2023.

Si trasmette il Decreto Dirigenziale n. 211 del 31 agosto 2023, avente ad oggetto VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PGT DEL COMUNE DI SARONNO – PARERE, e l'allegato "A", firmati digitalmente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lorenza Toson

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)

Allegati: 2

PROVINCIAL GOVERNMENT

PROVINCIAL GOVERNMENT

DECRETO N. 211 DEL 31/08/2023

**OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA
VARIANTE PUNTUALE AL PGT DEL COMUNE DI SARONNO - PARERE.**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 275 del 30.11.2021, *Attribuzione incarichi dirigenziali a decorrere dal 1° dicembre 2021* ed il successivo Decreto Presidenziale n. 104 dell'11.4.2023 *Attribuzione incarichi dirigenziali Area Presidenza, Segreteria e Direzione Generale a decorrere dall'11.4.2023 e conferma degli incarichi attribuiti con Decreto Presidenziale n. 275/2021*;
- il Decreto Dirigenziale n. 51 del 24.2.2023, avente ad oggetto *Rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica per il periodo 1.3.2023 – 30.9.2023*;
- il Decreto Dirigenziale n. 61 del 28.2.2023, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2023 sino al 30.9.2023*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente*;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 28.12.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68 del 29.12.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2024-2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 2 del 11.1.2023, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2023/2025;
- la Deliberazione Presidenziale n. 52 del 13.4.2023, *Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2023/2025*;

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti, presenti o futuri, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi»;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)»;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTE le seguenti comunicazioni del Comune di Saronno:

- la nota del 07/08/2023 n. 40239 avente per oggetto: "verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale e puntuale al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.r. 12/05 e s.m.i. - ambito di trasformazione perequata ATP 9 - via monte Pasubio. Comunicazione messa a disposizione rapporto preliminare";

- la nota del 07/08/2023 n. 40246 avente per oggetto: "verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS) della variante parziale e puntuale al Piano di Governo del Territorio vigente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della L.r. 12/05 e s.m.i. - Ambito di Trasformazione perequata ATP 9 - Via Monte Pasubio - Convocazione conferenza di Verifica", che convoca la citata conferenza per il giorno 11/09/2023;

PRESO ATTO che il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15/06/2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09/10/2013 e che, inoltre, l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con Delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 06/10/2018;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 02/09/2023– deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 07/08/2023 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 31/08/2023 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante puntuale al PGT del Comune di Saronno;

DATO ATTO che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 31/08/2023 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante puntuale al PGT del Comune di Saronno;
2. DI VALUTARE che la variante in esame non debba essere assoggettata a VAS;
3. DI RITENERE, tuttavia, che il Rapporto Preliminare non abbia sufficientemente indagato il tema del consumo di suolo nè la necessità di rispondere al Bilancio Ecologico del Suolo, secondo i criteri del Piano Territoriale Regionale (Progetto d'Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014, approvato con Del. C.R. n. 411 del 19.12.2018), verifica che dovrà essere svolta in sede di compatibilità con il PTCP, stante la variante al Documento di Piano;

4. DI RIMANDARE altresì ai contenuti dell'Allegato tecnico per il perfezionamento degli atti prima dell'adozione della Variante;
5. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune
6. DI SEGNALARE che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);
7. DI SEGNALARE altresì, in merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, che - come comunicato con ns. nota del 17.2.2014, protocollo n. 17968 e con successiva del 5.2.2019, protocollo n. 6188 - consultabili al seguente indirizzo <http://www.provincia.va.it/code/11566/Valutazione-di-compatibilita-PTCP> - dal 1° aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo, che hanno validità annuale;
8. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Saronno;
9. DI DARE ATTO che:
- è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 02/09/2023 (conferenza di valutazione il 11/09/2023);
 - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
 - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato



AREA TECNICA
Settore Territorio

Ufficio pianificazione, gestione del territorio, commercio, VAS e VIA

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

VARIANTE PUNTUALE AL PGT DI SARONNO

1 - PREMESSA

In data 04.08.2023 il Comune di Saronno ha messo a disposizione, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT vigente¹. La Variante riguarda il Documento di Piano (DdP) e, in particolare, afferisce all' Ambito di Trasformazione Perequata denominato ATP9.

2 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

2.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

2.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

3 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

Nel Rapporto Preliminare la modifica urbanistica in oggetto viene definita di "portata marginale, limitata a una diversa declinazione di un solo articolo delle Norme del Piano dei Servizi" applicabile "in via esclusiva" all'Ambito di Trasformazione Perequata ATP9 che, però, sembra afferire al Documento di Piano. Il RP fa riferimento ad una relazione urbanistica, che non è stata messa a disposizione, in cui viene illustrato come "l'esigenza di modulare di nuovo la pianificazione riferita ad un particolare ambito urbano – denominato ATP 9 – discende da una avversa decisione del Tribunale Amministrativo Regionale che ha accolto le ragioni di un ricorso (al PGT) tentato da alcuni proprietari. Il tribunale ha da sé specificato che la decisione presa riguarda solo le aree oggetto del ricorso ossia una porzione del suddetto ATP 9". Non vi sono altre informazioni circa la problematica affrontata dal TAR.

La modifica normativa che viene citata non viene descritta in maniera esplicita; da quanto riportato nel RP si evince che una porzione dell'ambito ATP, per sua natura area di decollo di volumetrie residenziali da sviluppare in altri ambiti, potrà essere edificata all'interno dell'ambito stesso. La porzione d'ambito in variante, Fig. 1, risulta avere una superficie territoriale di circa 4.300 mq, edificabile per una quota pari al 20% (860 mq) con l'indice già individuato per l'ambito (pari a 0,10 mq/mq) che consente la realizzazione di un numero di unità immobiliari stimabile nella misura di 6 alloggi.

¹ Il PGT risulta approvato con DCC n. 9 del 11/04/2019 e pubblicato su BURL Serie Avvisi e Concorsi N. 35 del 28/08/2019.




Fig. 1: a sinistra ATP9 su ortofoto, a destra l'area in variante con perimetro azzurro

Il Rapporto Preliminare espone come la variante agisca esclusivamente sul testo normativo senza prevedere modifiche cartografiche o il cambio della destinazione urbanistica delle aree interessate, potendosi considerare, pertanto, di leggera entità, indirizzata alla sola modalità di utilizzo dei fondi senza contraddire l'obiettivo strategico che il PGT si è dato con l'istituzione dei cosiddetti ATP, che hanno lo scopo ultimo di incrementare significativamente il patrimonio territoriale fruibile, in vista della creazione di un parco agricolo-ambientale diffuso in seno al tessuto già perfettamente antropizzato.

Il RP ritiene, dunque, che le modifiche introdotte, non incidendo sul numero di abitanti teorici insediabili, non possano essere assunte come trasformazioni urbanistiche dalle quali far discendere una valutazione ambientale propriamente detta con approfondimenti di merito rimessi alle procedure interne dell'Ente. La variante viene quindi valutata come non incidente e priva di ricadute negative, non determinando la necessità di prevedere misure compensative.

Il RP ribadisce, infine, che *"l'oggetto della verifica e della valutazione sono gli effetti sull'ambiente e sulla salute dell'attuazione delle previsioni di piano, è evidente quindi che le modifiche apportate all'articolo della normativa tecnica, in sé e per sé, non siano di fatto valutabili sotto il profilo strettamente ambientale strategico"*.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

4.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

In premessa si vuole evidenziare come la documentazione messa a disposizione non sia sufficientemente completa per permettere di capire precisamente la natura della variante. Dal momento che gli Ambiti di Trasformazione Perequata vengono individuati dal Documento di Piano, si ritiene che la variante, pur se normativa, sia comunque una variante al DdP, incidendo sulle strategie dello stesso per l'ambito in esame, la cui scheda dovrà, inoltre, essere modificata (Fig. 2). Nella documentazione non viene riportata o citata tale variazione, né per altro la modifica alla normativa del PdS: quale articolo, come viene riformulata la norma?

Anche il riferimento al TAR non chiarisce la 'natura' della variante, in particolare in merito al consumo di suolo. **Se infatti la variante rende edificabili aree che prima erano destinate esclusivamente a Parco agricolo, la variazione si configura come consumo di suolo da cui deriva la necessità di applicare il BES. Nel RP non viene fatto alcun riferimento al tema.**

ATP 9 | via Monte Pasubio

PARAMETRI URBANISTICI E FUNZIONI PREVISTE

ATP 9	
Strumento attuativo	Piano Urbanistico Attuativo (PUA)
Superficie territoriale indicativa (St)	17.000 mq
Indice territoriale massimo (ET - mq/mq)	0,10 mq/mq
Superficie minima di cessione pubblica (Scva)	100 % della St destinato a Parco Pubblico Agricolo di salvaguardia ambientale
Vocazione funzionale*	Propria degli ambiti di trasformazione o del tipo di tessuto dove verrà trasferita la potenzialità edificatoria
Densità arborea (Da)**	1 albero ogni 120 mq di St

* La quota di potenzialità edificatoria generata in questi ambiti assumerà le vocazioni funzionali, ammesse e regolate, proprie degli ambiti di trasformazione o del tipo di tessuto dove verrà trasferita.

** La richiesta del parametro della densità arborea è derogabile solo nel caso in cui sia funzionale alle esigenze delle coltivazioni agricole o orticole del Parco Pubblico Agricolo di salvaguardia ambientale

OBIETTIVI

- acquisizione e consolidamento dell'area a destinazione pubblica per verde urbano e parco pubblico agricolo di salvaguardia ambientale come normato dall'articolo 8 delle NdP del PdR e dal paragrafo 3.9 del documento DdP_02
- trasferimento delle potenzialità edificatorie negli ambiti ATUa, ATUab, ATUb e nel TUC
- rimarginatura degli insediamenti urbani
- rigenerazione ecologica urbana, ambientale e paesaggistica
- realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e connessioni verdi
- l'attività orticola esistente è ritenuta compatibile con la destinazione a parco pubblico agricolo di salvaguardia ambientale. La normativa che regola questi ambiti contenuta all'articolo 8 delle NdP del PdS prevede la possibilità di continuare l'attività agricola orticola o florovivaistica esistente anche dopo l'eventuale cessione dell'area per un tempo definito in sede di convenzione.

Fig. 2

Ciò premesso, in riferimento sia ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07 in relazione alle caratteristiche della Variante (punto 1 dei criteri regionali), sia in relazione alle caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), per le quali è di esclusiva competenza comunale verificare il diverso ruolo delle aree all'interno delle più ampie politiche di governo del territorio, per quanto si è compreso dalla documentazione, la variante non incide né su ambiti agricoli del PTCP né su aree della Rete ecologica provinciale. Tuttavia, il RP non ha indagato le eventuali interferenze della variante con la REC e, come già evidenziato, non ha affrontato il tema del consumo di suolo.

La variante non comporta ricadute rispetto agli **obiettivi di tutela e sviluppo della rete ecologica di scala vasta**, le modifiche introdotte non incidono negativamente sugli **aspetti paesaggistici**, né si individuano impatti per quanto attiene la **viabilità** di competenza provinciale.

In riferimento alle **risorse idriche e al recapito dei reflui**, si riporta il parere ATO².

Il territorio del comune di Saronno ricade all'interno dell'agglomerato AG01203401, servito dall'impianto DP01203401 Caronno Pertusella, con potenzialità massima di trattamento di 400.000 AE e 113.411 AE trattati. L'intervento viene dichiarato di portata marginale in quanto variante puntuale per un ambito territoriale limitato ed inequivocabilmente identificato. A seguito di avversa decisione del TAR regionale potrà essere edificata una piccola porzione dell'area, consentendo la realizzazione di sei alloggi. Tuttavia, nel rapporto preliminare, non

² Protocollo Partenza n. 4233 del 21.08.2023

viene esplicitato il carico insediativo insediabile in questa area, né vengono date indicazioni dimensionali, né in termini di superficie, né di abitanti insediabili. Non viene inoltre dichiarato se e con che tipo di strumento urbanistico verrà realizzato l'intervento e se lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto a verifica di assoggettabilità VAS o meno, qualora dovesse essere presentato con strumento urbanistico.

Si fa rilevare che nel rapporto preliminare non sono stati delineati e valutati gli aspetti significativi rispetto al servizio idrico integrato. Non vengono inoltre effettuate considerazioni sull'applicazione della normativa sull'invarianza idraulica rispetto all'attuazione dell'intervento.

Per quanto riguarda la **rete fognaria**, il gestore Alfa, esaminata la documentazione, fa presente i seguenti aspetti:

- *Interferenze con infrastrutture esistenti*: all'interno dell'area d'intervento, non sono presenti opere in gestione ad Alfa S.r.l. e pertanto non sussistono interferenze. Le reti in gestione ad Alfa ubicate in adiacenza all'area di intervento sono riportate nella Planimetria reti fognarie allegata.
 - *Acque reflue*: il Rapporto Preliminare indica che la variante puntuale non comporta significativi impatti in termini di abitanti insediabili; non sono tuttavia presenti dati utili a valutare l'impatto generato sulla rete fognaria in gestione ad Alfa.
 - *Acque meteoriche*: il Rapporto Preliminare non fornisce indicazioni sulla gestione delle acque meteoriche generate dalle future opere previste all'interno dell'ATP 9.
 - *Opere fognarie in futura cessione al Comune*: nel caso in cui si prevedranno nuove opere fognarie nere e meteoriche in cessione al Comune da realizzarsi da parte di privati, si ricorda che il Gestore è tenuto ad esprimere parere tecnico, preventivamente al rilascio del titolo abilitativo all'attività edilizia di che trattasi.
- La documentazione da trasmettere alla mail piani.urbanistici@alfavarese.it dovrà essere firmata digitalmente dal progettista incaricato e deve comprendere i seguenti documenti ed elaborati progettuali:

- Richiesta di parere tecnico preventivo compilato (compilare anche la sezione per la fatturazione);
- Attestazione di avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (importo definito dal prezzario);
- Check list di asseverazione dei contenuti del progetto esecutivo;
- Check list di asseverazione dei contenuti del progetto esecutivo in riferimento al D.lgs 81/08;
- Relazioni ed elaborati grafici di progetto (in conformità con quanto richiesto dalle check list).

L'utilizzo e la compilazione della checklist di asseverazione del progetto esecutivo, oltre che certificare che l'opera sia progettata secondo le aspettative tecniche del gestore del SII, rappresentano di fatto un ausilio alla progettazione stessa.

Per maggiori dettagli e per scaricare la modulistica si rimanda al link <https://www.alfavarese.it/pareri-e-collaudiper-opere-fognarie-in-cessione/> alla sezione "Documenti, procedure e Tariffe".

In linea generale il Rapporto Preliminare non fornisce sufficienti elementi per esprimere un parere di compatibilità della rete fognaria in gestione ad Alfa S.r.l.

Alfa chiede pertanto di fornire nelle successive fasi un riscontro in merito ai quantitativi di acque reflue scaricate e una stima delle portate massime istantanee per valutare la compatibilità con la rete fognaria esistente.




Fig. 3 Estratto della rete fognaria dell'area dell'intervento

Relativamente alla **rete acquedottistica**, Alfa fa presenti le seguenti osservazioni.

Dal rapporto ambientale risulta che sarebbe possibile la realizzazione di un numero risibile di unità immobiliari, stimabile al massimo nella misura di sei alloggi. Data la non specificità del numero di abitanti, nulla si evince rispetto alla quantità di incremento dei fabbisogni idropotabili rispetto a quelli attuali. Nonostante ciò, data l'attuale condizione della rete idropotabile, Alfa si esprime favorevolmente alla realizzazione della variante sopra citata con prescrizione che nelle successive fasi progettuali dovranno essere puntualmente verificate eventuali interferenze con le opere esistenti in gestione ad Alfa stessa. Qualora le opere in progetto andassero a ricadere lungo lo sviluppo di condotte afferenti alla rete idrica, i chiusini dei relativi manufatti di ispezione o organi di sezionamento dovranno rimanere in quota nonché facilmente accessibili, manovrabili e ispezionabili.

Inoltre, come già sottolineato, non è possibile risalire alla portata di esercizio richiesta per il soddisfacimento dei nuovi fabbisogni. Per tale motivo, si dovrà verificare nelle successive fasi progettuali che la rete esistente sia idoneo ai fabbisogni idrici reali e nel caso risultasse non conforme si dovrà richiedere un preventivo di potenziamento/adequamento della rete acquedottistica.

Alfa ricorda che, in accordo al Regolamento del Servizio Idrico di Alfa S.r.l., assicurerà una pressione minima al contatore dei nuovi servizi pari a 1.5 bar.




Fig. 4 Estratto della rete acquedottistica dell'area dell'intervento

Come previsto dall'art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, si rammenta che le acque meteoriche di dilavamento devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura e gli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all'applicazione del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 devono rispettare gli obblighi previsti dallo stesso R.R. 7/2017.

Relativamente allo smaltimento delle acque meteoriche non soggette a R.R. 04/2006, si fa inoltre presente l'art 57 comma 7 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito: "Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato."

Si ricorda altresì che gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. 6/2019 e del Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato il 22.03.2022 dal CdA dell'Ufficio d'Ambito.

Qualora vi fosse la presenza di vasche Imhoff, si fa presente quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato all'articolo 49 - Vasche Imhoff e fosse biologiche:

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche infrastrutturali della rete fognaria.
2. Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.

Nel caso, sarà pertanto necessario, prima della realizzazione dell'intervento, interfacciarsi con il gestore Alfa S.r.l.

5 - NOTE

In merito alla successiva valutazione/verifica di compatibilità con il PTCP, si ricorda che è operativa l'area web provinciale denominata "Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web - parte riservata - è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si ritiene che il Rapporto Preliminare non abbia sufficientemente esaminato il tema del consumo di suolo, tuttavia, vista la natura e la ridotta superficie dell'area, si valuta che tale aspetto non incida sulla sostenibilità generale del PGT e che la variante in esame non debba essere assoggettata a VAS. La verifica della necessità di rispondere al Bilancio Ecologico del Suolo, secondo i criteri del Piano Territoriale Regionale (Progetto d'Integrazione del PTR ai sensi della LR n. 31/2014, approvato con Del. C.R. n. 411 del 19.12.2018) potrà essere svolta in sede di compatibilità con il PTCP, stante la variante al Documento di Piano.

Si ricorda, infine, di verificare quanto indicato al paragrafo 4.1 in merito al recapito dei reflui e alla rete acquedottistica.

Varese, 31.08.2023

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Nadia Quadrelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.